

**Circolare del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  
n. 530368 del 13 maggio 1999. L. 25 agosto 1991, n. 287 - Art. 3 -  
Trasferimenti di sede di esercizi per la somministrazione di alimenti e  
bevande.**

Spett.le Idea Nuova s.r.l.  
Piazza della Maddalena 600186 Roma

e, p.c.:

Agli Uffici Provinciali dell'industria, del commercio e  
dell'artigianato  
Loro sedi

Codesta Società ha rivolto allo scrivente Ministero un quesito concernente l'argomento di cui all'oggetto.

A tale proposito ha fatto presente che in più occasioni il Comune di Roma, avendo ricevuto da parte di codesta Società, la comunicazione di trasferimento nella stessa zona di un esercizio per la somministrazione di alimenti e bevande, ha sottoposto la comunicazione medesima al vaglio della commissione e che tale commissione si è espressa con parere negativo.

Al riguardo lo scrivente Ufficio fa presente che l'art. 3 della legge n. 287 del 1991 dispone che: "l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, comprese quelle alcoliche, di qualsiasi gradazione, sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal sindaco del comune nel cui territorio è ubicato l'esercizio, sentito il parere della commissione competente ai sensi dell'art. 6, con l'osservanza dei criteri e parametri (...)".

L'art. 2 della legge 25 gennaio 1996, n. 25, ha disposto che "fino alla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della legge 25 agosto 1991, n. 287, l'autorizzazione di cui ai commi 1 e 4 dell'articolo 3 della medesima legge è rilasciata dai sindaci, previa fissazione da parte degli stessi, su conforme parere delle commissioni previste dall'articolo 6 della legge stessa, di un parametro numerico (...)".

In merito a quanto sopra si osserva che la norma introdotta dall'art. 2 della legge n. 25 del 1996, nel modificare la procedura di rilascio delle autorizzazioni prevista dalla legge n. 287 del 1991 per la somministrazione di alimenti e bevande, riserva l'espressione del parere della commissione di cui all'art. 6 della medesima legge, alla sola fissazione dei parametri numerici.

Infatti, prevede che siano i sindaci, una volta che si sia provveduto alla fissazione dei parametri numerici, a provvedere sulle domande.

Pertanto, la scrivente non ritiene corretta la procedura adottata dal Comune di Roma che sottopone al parere della Commissione anche i provvedimenti di rilascio delle autorizzazioni.

Si aggiunge poi che l'art. 3 della legge n. 287 del 1991 non prevede regimi differenziati tra i trasferimenti effettuati nella medesima zona e quelli effettuati in zone diverse, sottoponendo ad autorizzazione, in via generica, l'apertura ed il trasferimento degli esercizi di somministrazione.

La scrivente Amministrazione al riguardo (cfr. anche circ. 13 dicembre 1991, n. 3268, punto 9) ha ritenuto però necessaria la proposizione della domanda di autorizzazione

solo per i trasferimenti in altra zona, mentre per i trasferimenti nella stessa zona ha ritenuto sufficiente la semplice comunicazione.

Quanto sopra, in relazione al fatto che il rilascio o il diniego dell'autorizzazione vengono pronunciati in relazione al parametro numerico costituito dal prestabilito rapporto fra esercizi ed utenti nelle singole zone.

Il trasferimento nell'ambito della stessa zona non viene ad intaccare in nessun modo tale rapporto, la qual cosa fa mancare le condizioni per sottoporre tali trasferimenti ad autorizzazione.

Resta fermo, ovviamente, che l'attività non può essere esercitata nel nuovo locale fino a che il sindaco non abbia verificato la conformità ai criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'interno di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 287 del 1991.

Considerato che la questione di cui trattasi riguarda la tutela di un interesse generalizzato, gli Uffici UU.PP.I.C.A., cui la presente è inviata per conoscenza, sono pregati di trasmettere la presente a tutti i Comuni delle rispettive circoscrizioni e di darne la massima diffusione possibile.

Il testo della presente nota circolare è disponibile al seguente indirizzo Internet: [www.minindustria.itdgcascommerciouppica.htm](http://www.minindustria.itdgcascommerciouppica.htm)

Il Direttore generale  
Dr. Piero Antonio Cinti